



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

**Stato di attuazione della Direttiva 2002/49/CE:  
Illustrazione delle scadenze e dei contenuti delle sintesi non  
tecniche dei Piani di Azione ai sensi del D.Lgs. 194/05**

**28/02/2024**

Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
Divisione IV - Inquinamento acustico, elettromagnetico e protezione da radiazioni ionizzanti  
Dirigente: Dott.ssa Margherita Arpaia

Relatore: Ing. Fabrizio Santini

---

# Sommario


- Illustrazione delle scadenze e dei contenuti dei Piani di Azione e Zone Silenziose ai sensi del D.Lgs. 194/05;
- Illustrazione tecnica dei contenuti delle linee guida predisposte dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in collaborazione con l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, per supportare i gestori delle infrastrutture dei trasporti principali e le autorità competenti per gli agglomerati nella predisposizione dei set di dati digitali;
- Domande e risposte.

# Introduzione


La **Direzione Generale Valutazioni Ambientali** (DG-VA) del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), in collaborazione con l'**Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale** (ISPRA), ha provveduto ad:

- trasmettere alla Commissione Europea, mediante il portale ReportNet 3, la documentazione relativa alle mappature acustiche e mappe acustiche strategiche, entro il 31/12/2023;
- emanare il Decreto del Direttore della Direzione Generale valutazioni ambientali n. 664 del 13 dicembre 2023 - *Adozione delle linee guida per la redazione dei Piani di Azione e Zone silenziose in conformità ai criteri e alle specifiche indicate dalla direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007;*
- emanare il Decreto del Direttore della Direzione Generale valutazioni ambientali n. 16 del 24 marzo 2022 - *Definizione delle modalità per l'individuazione e la gestione delle zone silenziose di un agglomerato e delle zone silenziose in aperta campagna, in ottemperanza al comma 10-bis, articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194.*


# Direttiva 2002/49/CE



# Scadenze previste dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.194





# Scadenze previste dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.194



## Fasi Piani di Azione


## Portale ReportNet 3







## Procedura di aggiornamento Piano di Azione



Normativa di riferimento:

- Allegato 5, punto 1 del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 194 *“Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale”*;
- DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1967 DELLA COMMISSIONE dell’11 novembre 2021 che istituisce *“l’archivio dati obbligatorio e il meccanismo digitale obbligatorio di scambio delle informazioni in conformità della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”*;
- DIRETTIVA (UE) 2020/367 DELLA COMMISSIONE del 4 marzo 2020 che modifica *“l’allegato III della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di metodi di determinazione degli effetti nocivi del rumore ambientale”*;

## Contenuti sintesi non tecnica Piani di Azione – Consultazione pubblica

Il **Piano di Azione** deve essere redatto in conformità a quanto indicato nell'art. 4 del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 194 ed ai requisiti minimi stabiliti dall'allegato 5 dello stesso decreto.

Inoltre, l'art. 8, comma 2 recita:

*«I soggetti che, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 3, hanno l'obbligo di elaborare i piani d'azione comunicano, mediante avviso pubblico, le modalità con le quali il pubblico può consultare gli stessi piani; entro quarantacinque giorni dalla predetta comunicazione chiunque può presentare osservazioni, pareri e memorie in forma scritta dei quali i soggetti proponenti i piani tengono conto ai fini della elaborazione dei piani stessi.»*

La **sintesi non tecnica del Piano di Azione** deve:

- essere di facile consultazione per il pubblico, come indicato nell'allegato 5, punto 4, del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 194;
- contemplare tutti gli aspetti pertinenti di cui all'allegato 5;
- non superare le 10 cartelle (pagine), come indicato ai punti 1.8 e 2.8 dell'allegato 6 al decreto stesso.



## Contenuti sintesi non tecnica Piani di Azione – Allegato 3 LLGG

Il documento deve contenere le seguenti sezioni:

- descrizione dell'agglomerato, degli assi stradali e ferroviari principali o degli aeroporti principali e delle altre sorgenti di rumore da prendere in considerazione;
- autorità competente;
- contesto normativo;
- valori limite in vigore ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 194;
- sintesi dei risultati della mappatura acustica;
- valutazione del numero stimato di persone esposte al rumore, individuazione dei problemi e delle situazioni da migliorare;
- effetti nocivi del rumore ambientale sulla salute;
- resoconto delle consultazioni pubbliche organizzate ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 194;
- misure antirumore già in atto e i progetti in preparazione;
- interventi pianificati dalle autorità competenti per i successivi cinque anni, comprese le misure volte alla conservazione delle aree silenziose;
- strategia di lungo termine;
- informazioni di carattere finanziario;
- disposizioni per la valutazione dell'attuazione e dei risultati del Piano di Azione;
- numero di persone esposte che beneficiano della riduzione del rumore.

## Contenuti sintesi non tecnica Piani di Azione – Allegato 3 LLGG

Il documento deve contenere anche le seguenti informazioni relative alla consultazione pubblica:

- modalità di pubblicazione della proposta di Piano;
- modalità di notifica al pubblico dell'avvenuta pubblicazione;
- l'intervallo di tempo in cui la proposta di Piano è stata a disposizione del pubblico per le osservazioni (minimo 45 giorni come previsto dall'art. 8, comma 2 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194);
- modalità di rappresentazione delle istanze del pubblico;
- numero di osservazioni, pareri e memorie in forma scritta ricevute dai cittadini e quali sono state prese in considerazione ai fini dell'elaborazione della versione finale del Piano stesso;
- principali argomentazioni oggetto delle osservazioni;
- modifiche apportate dalle osservazioni nella stesura definitiva del Piano;
- modalità di consultazione del Piano di Azione adottato;
- data di adozione del Piano, a seguito della conclusione del processo di partecipazione del pubblico.

## Zone silenziose


La **Direzione Generale Valutazioni Ambientali** (DG-VA) del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), in collaborazione con l'**Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale** (ISPRA), ha provveduto ad emanare il Decreto del Direttore della Direzione Generale valutazioni ambientali n. 16 del 24 marzo 2022 - *Definizione delle modalità per l'individuazione e la gestione delle zone silenziose di un agglomerato e delle zone silenziose in aperta campagna, in ottemperanza al comma 10-bis, articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194.*

- Modalità di individuazione e gestione delle zone silenziose di un agglomerato e delle zone silenziose in aperta campagna;
- Evitare o ridurre gli effetti nocivi dell'esposizione al rumore ambientale, nonché ad evitare aumenti del rumore e perseguire e conservare la qualità acustica dell'ambiente;
- ZS agglomerato: il valore di Lden non deve essere superiore al valore limite di 55 dB(A);
- ZS in aperta campagna: diversi casi con Lden 50 dB(A), Lden 55 dB(A) o Tabella 1 (distanze idonee).

# Organizzazione della documentazione



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA





MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

**Grazie per l'attenzione**

**28/02/2024**

Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
Divisione IV - Inquinamento acustico, elettromagnetico e protezione da radiazioni ionizzanti  
Dirigente: Dott.ssa Margherita Arpaia

Relatore: Ing. Fabrizio Santini

---